



ISTITUTO COMPRENSIVO 2 e 4 DI VICENZA

CODICE INTERNO

per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo

Indice

1. Premessa

2. I fenomeni del bullismo e del cyberbullismo

2.1 Definizione e caratteristiche del bullismo

2.2 Definizione e caratteristiche del cyberbullismo

2.3 Bullismo e cyberbullismo: principali differenze

3. Riferimenti normativi

3.1 Bullismo e cyberbullismo: la normativa di riferimento specifica

3.2 Bullismo e cyberbullismo: quali reati?

3.3 Responsabilità delle diverse figure

4. Codice della scuola per la prevenzione ed il contrasto del bullismo e del cyberbullismo

4.1 Gli organi scolastici permanenti di presidio contro il bullismo e il cyberbullismo

5. Procedura da adottare per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo

5.1 I Livelli di prevenzione

6. Procedura da attivare in caso di episodi di bullismo o cyberbullismo

6.1 La prima segnalazione

6.2 La valutazione approfondita

6.3 La scelta dell'intervento e della gestione del caso

6.4 Il monitoraggio

7. Riferimenti utili

1. Premessa

Negli ultimi anni è cresciuta l'attenzione verso i disturbi della condotta in età adolescenziale: questo è avvenuto probabilmente a causa delle nuove sollecitazioni che giungono dai mezzi di comunicazione di massa, che sono in uso perlopiù tra i ragazzi. Sono proprio questi mezzi che riportano, con sempre maggiore frequenza, episodi di aggressività, di violenza, di cinismo, ma anche, per converso, di depressione, di smarrimento, di disperazione.

Il bullismo e il cyberbullismo sono fenomeni con un forte impatto sulla vita delle persone, specialmente sui giovani. Le conseguenze possono essere gravi sia per le vittime sia per i bulli, interessando la salute mentale, il rendimento scolastico e le relazioni sociali.

Si tratta di fenomeni complessi, in costante crescita. Tale complessità risiede nella loro natura multidimensionale, che coinvolge fattori individuali, difficoltà di gestione delle emozioni, problemi relazionali, ma anche fattori sociali come la pressione dei pari, modelli educativi inadeguati e la mancanza di supervisione da parte degli adulti.

La complessità delle dinamiche che si innescano all'interno di un gruppo e la difficoltà nel rintracciare i responsabili, soprattutto nel cyberbullismo, rendono complesso l'intervento e la ricerca di soluzioni efficaci che devono essere affrontati, in tal senso, secondo un approccio multidisciplinare che coinvolga tutti gli attori: vittime, bulli, genitori, insegnanti, esperti, forze dell'ordine.

Da parte sua, la scuola, quale istituzione strutturata per accogliere e formare gli studenti, che ne costituiscono il fulcro, e che nella scuola vivono, imparano e interagiscono, deve intraprendere azioni:

- di in-formazione e formazione per una piena consapevolezza del fenomeno da parte di tutte le sue componenti (alunni, personale scolastico, famiglie);
- di prevenzione, promuovendo una cultura del rispetto, dell'inclusione e della diversità, oltre che educare all'uso consapevole delle nuove tecnologie;
- di sostegno, sia a livello psicologico sia legale, per affrontare le conseguenze di tali fenomeni;
- educative, di giustizia riparativa e, se necessario, sanzionatorie.

In sintesi, azioni tempestive, strutturate e mirate quali la prevenzione, il sostegno, la riparazione educativa costituiscono strumento fondamentale per tutelare bambini e adolescenti e promuovere una comunità scolastica più sicura e inclusiva.

Il 14 giugno 2024 è stata promulgata la Legge 17 maggio 2024, n. 70, rubricata *Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo*. In particolare la legge citata ha apportato, tra le altre, modifiche alla Legge 29 maggio 2017, n. 71, recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo", prevedendo all'art. 1 l'adozione da parte di ogni Istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle linee di orientamento, di un Codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, istituendo a tal fine anche un tavolo permanente di monitoraggio.

Il Codice interno deve definire le procedure per la segnalazione, la gestione e la risoluzione dei casi di bullismo e cyberbullismo, oltre a prevedere misure di prevenzione e sensibilizzazione.

2. I fenomeni del bullismo e del cyberbullismo

2.1 Definizione e caratteristiche del bullismo

Al fine di rafforzare la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo e del bullismo e potenziare la protezione delle vittime, **il 17 maggio 2024** è stata approvata la **legge n. 70**.

Questa norma estende espressamente l'applicazione della legge del 2017 anche al bullismo.

Una delle principali novità è, infatti, l'introduzione della definizione di "bullismo", che include aggressioni o molestie reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni.

Le caratteristiche del bullismo sono:

- **Intenzionalità:** L'aggressore compie deliberatamente azioni per far soffrire la vittima.
- **Ripetizione:** Le prepotenze non sono un evento isolato, ma si ripetono nel tempo, creando un clima di costante minaccia.
- **Squilibrio di potere:** La vittima si trova in una posizione di debolezza rispetto al bullo, sia a livello fisico che psicologico, e non riesce a difendersi da sola.

Il comportamento del bullo può riflettere sia azioni dirette, sia indirette.

- **Il bullismo diretto** si manifesta quando il bullo agisce in prima persona contro la vittima attraverso molestie esplicite (atti aggressivi manifesti come spintoni, calci, schiaffi, pestaggi, ecc.; furti e danneggiamento di beni personali; offese, prese in giro, denigrazioni connesse all'appartenenza a minoranze etniche o religiose, agli orientamenti sessuali o alla presenza di disabilità; minacce ed estorsioni).
- **Il bullismo indiretto** danneggia la vittima con molestie nascoste (diffusione di storie non vere; isolamento sociale e intenzionale: esclusione di un/una compagno/a da attività comuni, scolastiche o extrascolastiche, ecc.).

A seconda delle modalità con cui le aggressioni si manifestano e delle possibili cause scatenanti, si distingue normalmente tra:

- **Bullismo fisico:** atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.); furto intenzionale e danneggiamento di beni personali.
- **Bullismo verbale:** manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, maldicenze, ecc.).
- **Bullismo relazionale-sociale:** isolamento crescente della vittima (esclusione dalle attività di gruppo) o manipolativo (rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima).
- **Bullismo sessuale:** allorché le azioni aggressive coinvolgono la sfera della sessualità della vittima, attraverso condotte che dalle semplici molestie verbali possono anche arrivare sino a vere e proprie forme di violenza sessuale.

- **Bullismo discriminatorio:** ogni qualvolta le ragioni delle condotte vessatorie siano da ricercare nel fatto che il bullo intende colpire ed emarginare un soggetto individuato come diverso rispetto a canoni per lui accettabili (potendo la diversità essere ad esempio percepita sotto il profilo dell'orientamento sessuale, della provenienza geografica, della fede religiosa, ecc.).

\

2.2 Definizione e caratteristiche del cyberbullismo

Il cyberbullismo è definito come un'azione aggressiva intenzionale, agita attraverso mezzi elettronici, da un individuo o da un gruppo di individui, verso una persona più debole. Tale fenomeno presenta elementi di continuità (intenzionalità, ripetizione, squilibrio di potere) con il bullismo ma anche elementi di novità dati dai mezzi coi quali si veicolano.

- **Intrusività dell'attacco:** l'azione dannosa pervade anche spazi e tempi privati;
- **Impatto Comunicativo dell'azione:** l'azione non è circoscritta solo al gruppo classe, ma ha come riferimento il villaggio globale;
- **Elevato numero di Persone che possono assistere all'episodio:** l'ampia diffusione è legata alla velocità con cui un messaggio può essere divulgato e visualizzato in Rete;
- **Anonimato del bullo:** l'aggressore, potendo agire segretamente, riduce il suo senso di responsabilità e di colpa nei confronti della vittima. L'anonimato, infatti, induce il cyberbullo ad assumere delle convinzioni socio-cognitive come il "disimpegno morale".

2.3 Bullismo e cyberbullismo: principali differenze

Bullismo e cyberbullismo sono entrambi atti di prevaricazione intenzionali, ma si differenziano per mezzo e contesto: il bullismo avviene in presenza fisica (scuola, strada) con contatto diretto, mentre il cyberbullismo sfrutta i dispositivi digitali (social, chat) rendendo l'attacco pervasivo, anonimo, e potenzialmente 24/7, senza i limiti fisici del bullo tradizionale e con una diffusione amplificata e incontrollabile dei contenuti.

	Bullismo:	Cyberbullismo:
Luogo e Mezzo:	Luoghi fisici (scuola, cortile, casa), con interazione faccia a faccia.	Ambiente virtuale (social media, chat, email, videogiochi online) tramite smartphone, PC, tablet.
Pervasività e Tempo:	Circoscritto a un ambiente e orari definiti (es. orario scolastico); la vittima può trovare rifugio fuori da quell'ambiente.	"Senza spazio e senza tempo", può colpire la vittima ovunque, 24 ore su 24, infiltrandosi nella sua vita privata.

Anonimato e Distanza:	Il bullo è identificabile e la vittima vede l'aggressore.	Spesso caratterizzato da anonimato (profili falsi), creando una maggiore distanza emotiva e fisica, che può spingere chiunque a cyberbullizzare.
Amplificazione:	Le azioni sono limitate dalla presenza di altri o di adulti.	L'attacco (es. foto, video) si diffonde rapidamente e in modo virale, raggiungendo un pubblico vastissimo e incontrollabile.
Natura dell'Aggressione:	Include aggressioni fisiche, verbali, sociali (esclusione).	Si manifesta con messaggi offensivi, diffusione di immagini/video imbarazzanti, furto d'identità online, esclusione da gruppi virtuali.

3. Riferimenti normativi

3.1 Bullismo e cyberbullismo: la normativa di riferimento specifica

Normative indirette e normative specifiche

- D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e modifiche con DPR 21 novembre 2007, n. 235

Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

- Regolamento di disciplina degli alunni, di cui al comma 2, dell'articolo 14 del D.P.R. 275/99

A norma dell'articolo 4 del regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1998, n. 249, le istituzioni scolastiche adottano il regolamento di disciplina degli alunni.

- Direttiva Ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007 - Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo

“La scuola, essendo il terminale su cui convergono tensioni e dinamiche che hanno origine complessa nel nostro sistema sociale, ivi compreso il fenomeno del bullismo, rappresenta una risorsa fondamentale, l'istituzione preposta a mantenere un contatto non episodico ed eticamente strutturato con i giovani. Per tali ragioni si deve avere consapevolezza che la prevenzione ed il contrasto al bullismo sono azioni "di sistema" da ricondurre nell'ambito del quadro complessivo di interventi e di attività generali, nel cui ambito assume un ruolo fondamentale la proposta educativa della scuola verso i giovani.”

1) Campagna di comunicazione diversificata

Verrà realizzata una campagna di comunicazione e di informazione rivolta agli studenti, ai dirigenti scolastici, ai docenti, al personale Ata e alle famiglie che preveda azioni mirate per ogni ordine e grado di scuola nel rispetto delle caratteristiche che differenziano il percorso evolutivo degli studenti. Tale azione è finalizzata a una più forte sensibilizzazione nei confronti del fenomeno e a trasmettere messaggi di esplicita non accettazione delle prepotenze tra studenti. Al fine di responsabilizzare il gruppo dei pari si coinvolgeranno gli stessi studenti nella realizzazione di tale campagna allo scopo di coinvolgerli nella soluzione di un problema che li riguarda direttamente.

1.1) Per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria:

Nei confronti dei bambini della scuola dell'infanzia e della scuola primaria si pone la necessità di valorizzare la comunicazione interpersonale, di costruire contesti di ascolto non giudicanti e momenti "dedicati" di dialogo che in questa fase evolutiva possono essere integrati da alcune azioni e suggerimenti operativi di cui l'Amministrazione, in collaborazione con gli osservatori regionali di cui al paragrafo seguente, si impegna a curare la realizzazione o le necessarie attività di servizio e supporto nei confronti delle istituzioni scolastiche: valorizzazione ed ampliamento delle finestre già presenti in alcuni programmi Rai finalizzate al riconoscimento, alla verbalizzazione ed espressione di sentimenti anche negativi; poster da affiggere all'interno delle scuole, che contengano immagini-messaggio particolarmente adatte e facilmente

decodificabili dai più piccoli o realizzati da loro stessi; sensibilizzazione e possibile collaborazione con l'editoria rivolta ai bambini.

1.2) Per la scuola secondaria di primo e secondo grado:

Verranno promosse campagne informative e di formazione in servizio e aggiornamento a livello nazionale, regionale e locale favorendo il protagonismo delle singole istituzioni scolastiche.

Specifiche iniziative saranno inoltre realizzate per studenti e genitori in collaborazione con le loro rappresentanze.

Le suddette attività vedranno la partecipazione attiva delle associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici, e delle associazioni maggiormente rappresentative degli studenti e dei genitori in collaborazione con le consulte provinciali degli studenti.

- Statuto degli studenti e delle studentesse della Scuola Secondaria, modificato dal DPR 21.11.2007, n° 235

Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico

Il Ministero dell'Istruzione è impegnato da anni sul fronte della prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e, più in generale, di ogni forma di violenza.

Diverse sono le strategie di intervento utili ad arginare i comportamenti a rischio. Il legislatore è intervenuto a più riprese sul tema.

- Direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione, 15.03.2014

La Direttiva indica Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti.

- Direttiva Ministeriale del 15 marzo 2007 - Linee di indirizzo utilizzo telefoni cellulari.

- Legge 107 del 2015

Art 1, comma 7. Le istituzioni scolastiche, [...] individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, [...] nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:

[...] h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media...*

l) prevenzione e contrasto [...] di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico.

Art 1, comma 16. Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli

studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119...



* Lo sviluppo è declinato dal Piano nazionale scuola digitale.

- Carta dei diritti di Internet – presentata il 23 luglio 2015 alla Camera dei Deputati – XVII Legislatura – Commissione per i diritti e i doveri di Internet

Nei 14 articoli della “Carta” vengono illustrati i principi generali a tutela degli utenti: dal diritto all’accesso alla neutralità della rete, all’inviolabilità dei propri dati fino al rispetto della privacy.


La Dichiarazione è un documento che nasce allo scopo di fornire una serie di principi generali, che servano a garantire i diritti di ogni persona sul web.

- Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.



LA LEGGE 71/2017

La legge riguarda solo i minori.
L'art. 2 della legge, è rubricato “**Tutela della dignità del minore**” e ha il merito di metterli al centro sia nella posizione di **vittime come persone offese**, che in quella di **responsabili come autori degli atti illeciti** sulla base della considerazione che **la vittima minorenni di atti di bullismo va sostenuta** e che **il bullo minorenni ha bisogno di essere rieducato** «anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale» (art. 1, comma 1, e art. 4, ultimo comma, legge n. 71)





LA LEGGE 71/2017

Quando l'autore del fatto illecito è minorenne, la competenza a procedere contro di lui è del Tribunale dei Minorenni.

Trovano applicazione gli artt. 97-98 c.p. in materia di minore età quale causa di esclusione o riduzione dell'imputabilità:

- l'art. 97 articolo sancisce la presunzione assoluta di incapacità di intendere e volere dell'infraquattordicenne.

Se l'autore della condotta dannosa è un bambino di età inferiore a quattordici anni, si verifica una situazione di non imputabilità con la conseguenza che risponderanno i genitori in quanto soggetti tenuti alla sorveglianza ai sensi dell'art. 2047 cod. civ. (culpa in vigilando), salvo che non provino di non aver potuto impedire il fatto. Si realizzerà comunque l'intervento dei servizi sociali, tramite la Procura presso il Tribunale dei Minorenni. Potrà essere disposta una misura di sicurezza, come il collocamento del minore in una casa di rieducazione o l'affidamento al servizio sociale minorile.



Articolo 5: Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero – Legge n. 71/2017 sul cyberbullismo

1. Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e il patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del citato decreto n. 249 del 1998 sono integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.

➤ Legge 20 agosto 2019, n° 92

Introduzione dell'insegnamento dell'Educazione civica, trasversale alle altre materie, in tutti i gradi dell'istruzione a partire dalla scuola dell'infanzia.

Il Ministero dell'Istruzione invia a tutte le scuole le *Linee guida* per l'insegnamento dell'Educazione civica, tra cui rientra la *Cittadinanza Digitale*.

Come riporta l'art. 5 della legge 92/2019, per Cittadinanza Digitale *deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. L'obiettivo di tale insegnamento è di dotare le studentesse e gli studenti di strumenti per l'utilizzo consapevole e responsabile delle TIC (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione) e degli strumenti digitali, in un'ottica di sviluppo del pensiero critico, di responsabilità e sensibilizzazione rispetto ai possibili rischi connessi all'uso dei social media, alla navigazione in rete, oltre che del rispetto degli altri.*

➤ Regolamento generale sulla protezione dei dati

- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,

- Arricchito con riferimenti ai Considerando

- Aggiornato alle rettifiche pubblicate sulla G.U. dell'Unione europea 127 del 23 maggio 2018.

➤ Aggiornamento delle Linee Guida per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo (Decreto ministeriale 18 del 13 gennaio 2021 emanato con nota 482 del 18 febbraio 2021) consente a dirigenti, docenti e operatori scolastici di comprendere, ridurre e contrastare i fenomeni negativi che colpiscono bambine e bambini, ragazze e ragazzi, con nuovi strumenti.

➤ Linee guida per l'uso positivo delle tecnologie digitali e la prevenzione dei rischi nelle scuole.

- VADEMECUM Bullismo e cyberbullismo aggiornamento 2021 a seguito dell’emanazione delle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo.
- VADEMECUM PER RAGAZZI bullismo e cyberbullismo spiegato ai ragazzi.
- Decreto prot. n. 1176 del 18/05/2022 - Assegnazione fondi per contrastare il fenomeno del cyberbullismo (Legge n.234/2021)
- Legge n. 70/2024, promulgata il 17 maggio 2024, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 maggio 2024 ed entrata in vigore il 14 giugno 2024, ha segnato un importante ampliamento dell’ambito di applicazione delle disposizioni esistenti, estendendole non solo al cyberbullismo, ma anche al bullismo tradizionale. Questa nuova normativa integra e rafforza il quadro esistente, ponendo maggiore attenzione sulle misure preventive, educative e rieducative.

3.2 Bullismo e cyberbullismo: quali reati?

CODICE PENALE

Le condotte dei bulli, anche in Rete, possono costituire una fattispecie di reato già prevista dal nostro codice:

- Il reato di sostituzione di persona (previsto e sanzionato dall’articolo 494 c.p.);
- Il reato di percosse (previsto e sanzionato dall'articolo 581 c. p., nel caso di botte fra coetanei)
- Il reato di lesioni (previsto e sanzionato dall'articolo 582 c. p., se lasciano conseguenze più o meno gravi);
- Il reato di diffamazione (previsto e sanzionato dall'articolo 595 c. p.)
- Il reato di minaccia (previsto e sanzionato dall'articolo 612 c. p.);
- Il reato di danneggiamento (previsto e sanzionato dall’art. 635 c.p., nel caso di danni alle cose);
- Il reato di molestie o disturbo alle persone (previsto e sanzionato dall'articolo 660 c. p.);
- Il reato di atti persecutori, più conosciuto come stalking (previsto e sanzionato dall'articolo 612 bis c.p.);
- Il reato di pornografia minorile (previsto e sanzionato dall'articolo 600-ter - comma III – c. p.);
- Il reato di detenzione e/o diffusione di materiale pedopornografico (previsto e sanzionato dall'articolo 600 quater c. p.);
- Il reato di morte come conseguenza non voluta di altro delitto (previsto e sanzionato dall'articolo 586 c.p.).

CODICE CIVILE

Delle conseguenze dannose degli atti di un minorenne, secondo l’articolo 2048, risponde:

- Il genitore: culpa in educando e culpa in vigilando;
- La scuola: culpa in vigilando.

L’affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla culpa in vigilando, ma non dalla culpa in educando.

3.3 Responsabilità delle diverse figure

La Legge 71/2017: il cyberbullismo e le responsabilità della comunità educante

Nel maggio del 2017, il Parlamento Italiano ha approvato una legge in materia di disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, la quale, in linea con gli esperti internazionali, definisce il cyberbullismo come: “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”. Oltre a definire la condotta rientrante nel provvedimento contro il fenomeno del cyberbullismo, il quadro normativo adotta una serie di azioni a carattere preventivo, quale la strategia di attenzione, la tutela dei soggetti e l’educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia vittime che responsabili di illeciti, assicurando l’attuazione di interventi per tutte le fasce di età nell’ambito delle istituzioni scolastiche.

Oscureamento del contenuto web: La vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, o i genitori o esercenti la responsabilità sul minore se infra-quattordicenne, possono inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media (Internet Service Providers) un’istanza per l’oscureamento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali. Qualora l’ISP non avesse informato l’utente entro 24h e di aver preso in carico la richiesta, o provveduto a rimuovere il contenuto entro le 48 ore seguenti, l’interessato può rivolgersi direttamente al Garante della Privacy, il quale interverrà direttamente entro le successive 48 ore.

4. Codice della scuola per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo

4.1 Gli organi scolastici permanenti di presidio contro il bullismo e il cyberbullismo

ruolo della scuola	La scuola contribuisce alla prevenzione del fenomeno predisponendo attività di educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet. Ogni Istituto scolastico dovrà inoltre individuare un referente per le iniziative contro bullismo e cyberbullismo.
ruolo del Referente	Al referente è attribuito il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto al cyberbullismo. Vista la delicatezza e, al tempo stesso, la complessità del ruolo del referente, si ritiene necessaria una formazione interdisciplinare, con relativi successivi aggiornamenti, diretti ad offrire una preparazione di base in tema di diritto, informatica, psicologia e pedagogia. Fondamentale sarà per il referente una forte attitudine nelle capacità relazionali, di ascolto con un approccio empatico. Sotto il profilo della responsabilità occorre rilevare che la norma non prevede responsabilità particolari o aggiuntive rispetto a quelle che derivano dagli obblighi degli insegnanti in quanto Pubblici Ufficiali. Il referente, quindi, così come l'insegnante e come ogni altro Pubblico Ufficiale, è obbligato a riferire all'autorità giudiziaria notizie di reato di cui venga a conoscenza durante la propria attività. Infatti, durante la loro attività assumono la qualifica di Pubblico Ufficiale ex art. 357 c. p. rappresentando la pubblica amministrazione.
ruolo del Dirigente Scolastico	Al Dirigente che sia venuto a conoscenza di atti di cyber-bullismo (salvo che il fatto costituisca reato) spetta di informare le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare gli interessati e le famiglie o tutori per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per i responsabili dell'illecito.
ruolo del questore	In caso di ingiuria, diffamazione, minaccia e/o trattamento illecito di dati personali commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di un altro minore da cui non sia stata proposta querela o presentata denuncia, è prevista l'applicazione di procedura di ammonimento da parte del questore (come in materia di stalking). A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.
ruolo del MIM	Il Ministero predispone le linee di orientamento su prevenzione e contrasto. Sarà disposto, inoltre, un percorso formativo del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti e di ex studenti in attività di peer-education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole.

ruolo Polizia Postale e Associazio ni Territoriali	La Polizia Postale e delle Comunicazioni è responsabile del monitoraggio del Web e collabora alla redazione e supporto di attività a livello scolastico. I servizi territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità della legge, promuovono invece progetti personalizzati per sostenere le vittime di cyberbullismo e a rieducare, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori autori di cyberbullismo.
---	--

5. Procedura da adottare per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo

La procedura per prevenire e contrastare bullismo e cyberbullismo si basa su prevenzione, intervento e collaborazione, coinvolgendo scuola, famiglie e Istituzioni, con azioni chiave come la creazione di Team Antibullismo, la segnalazione tempestiva al referente scolastico (Docente, Dirigente), l'avvio di colloqui con vittime e bulli (con riservatezza), l'informazione ai genitori, e l'attivazione di percorsi educativi, di mediazione e, in casi gravi, sanzionatori, fino all'eventuale coinvolgimento della Polizia Postale e della Procura (come l'ammonizione del Questore per minori sopra i 14 anni).

5.1 I Livelli di prevenzione

Prevenzione (Azione Universale)

- **Sensibilizzazione:** Organizzare attività in classe (temi, lavori di gruppo) su amicizia, rispetto, uso consapevole di Internet e social media per aumentare la consapevolezza e il ruolo degli spettatori.
- **Formazione:** Formare docenti e personale scolastico sulle strategie di intervento.
- **Regole Chiare:** Definire e comunicare regole chiare sull'uso dei dispositivi elettronici e del web.
- **Clima Positivo:** Promuovere una cultura di rispetto, inclusione e solidarietà, incoraggiando a coinvolgere i compagni più isolati.

Un primo tipo di prevenzione riguarda la **sicurezza informatica** all'interno della scuola: l'Istituto fa attenzione a regolamentare scrupolosamente gli accessi al web; è inoltre richiesto il rigoroso rispetto del Regolamento relativamente al divieto di uso dei cellulari.

Un altro tipo di prevenzione è costituito dagli **interventi di tipo educativo**, inseriti nella Politica Scolastica, compresa quella anti-cyberbullismo/bullismo, definita e promossa dal Dirigente e da mettere in atto in collaborazione con tutte le componenti della scuola e con i genitori. Gli interventi di tipo educativo-preventivo includono: • sensibilizzazione, educazione alla comunicazione non violenta con percorsi attivi, anche in concerto con le varie discipline sull'onda dell'apprendimento trasversale e l'educazione civica (sviluppo Life Skills alla Scuola Secondaria, percorsi ApandAp; • educazione all'ascolto; • la discussione aperta e l'educazione trasversale all'inclusione; • la creazione di un ambiente che favorisca la relazione tra pari; • la promozione di progetti dedicati all'argomento, con l'eventuale contributo esterno di figure professionali; • la messa a disposizione di una casella mail e di un'apposita modulistica cartacea a cui gli studenti si possono riferire o alla quale possono denunciare eventuali episodi; • percorsi di mediazione, di gestione del conflitto con interventi specifici di uno psicologo esperto (sportello d'ascolto); • costruzione di legami di gruppo positivi, per potenziare il senso di appartenenza alla scuola, favorire il riconoscimento e l'accettazione della diversità.

INIZIATIVE di PREVENZIONE e CONTRASTO al BULLISMO e al CYBERBULLISMO

Stesura E-policy d'Istituto: un'e-policy, un documento volto a promuovere una maggiore consapevolezza dei rischi on-line e a riconoscere, gestire, segnalare e monitorare episodi legati ad un utilizzo scorretto delle tecnologie digitali, oltre che individuare azioni didattiche di prevenzione ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo.


L'Istituto propone le **iniziative di formazione** della Piattaforma Elisa, in modalità e-learning. La Piattaforma offre tre differenti corsi di formazione sul tema del bullismo, indirizzati al DS, ai Referenti (fino ad un massimo di 2) e a tutto il personale docente. Il numero di ore e il livello di approfondimento degli argomenti dipenderà dalla specifica funzione svolta all'interno dell'Istituto. In via generale, comunque, i corsi avranno come finalità prioritaria quella di diffondere una base comune di conoscenze e di competenze sul tema del bullismo e del cyberbullismo e un bagaglio di buone pratiche e di politiche anti bullismo da mettere in atto a scuola. La piattaforma offre anche azioni di monitoraggio attraverso sondaggi da far compilare a studenti, docenti e DS per valutare l'estensione dei fenomeni tra gli alunni e la loro percezione da parte di Docenti e Dirigenti.

SCUOLA PER L'INFANZIA: attività rivolte alle emozioni, condivisione, giochi motori di collaborazione, riconoscimento dell'altro, riconoscimento ed accettazione delle diversità, comunicazione non violenta.

SCUOLA PRIMARIA: attività di alfabetizzazione emotiva (riconoscimento delle emozioni, arricchimento del lessico emotivo, gestione delle emozioni), attività di introduzione al fenomeno del bullismo, riflessioni sui comportamenti corretti e da evitare; partecipazione ad incontri con la Polizia Postale ed Arma dei Carabinieri (classi quinte); partecipazione alle iniziative Giornata contro il bullismo, Safer Internet Day, Giornata del Rispetto, con produzione di materiale per ogni classe; attività di prevenzione e sensibilizzazione al bullismo/cyberbullismo nelle classi 4^e e 5^e gestite dalle componenti del Team.

SCUOLA SECONDARIA: attività di alfabetizzazione emotiva (riconoscimento delle emozioni, arricchimento del lessico emotivo, gestione delle emozioni, Life Skills in collaborazione con le Associazioni del Territorio Tangram ed Aster3); incontri con esperti, con docenti; attività su bullismo e cyberbullismo gestite dai componenti del Team; partecipazione ad incontri con la Polizia Postale e con l'IPA Connection Band (Musica e Legalità); Giornata contro il bullismo, Safer Internet Day, Giornata del Rispetto, incontri online di approfondimento #Cuori connessi, con produzione di materiale per ogni classe.

6. Procedura da attivare in caso di episodi di bullismo o cyberbullismo



6.1 La prima segnalazione

Vittima o testimone di un atto di bullismo/cyberbullismo possono segnalare il fatto attraverso documenti presenti nel sito dell'Istituto e che vengono inviati direttamente al Team preposto. Il Dirigente e il Team prendono in carico la segnalazione e procedono secondo Protocollo.

<https://ic2e4divicenza.edu.it/pagina/91-iniziative-prevenzione-e-contrasto>

6.2 La valutazione approfondita

6.3 La scelta dell'intervento e della gestione del caso

6.4 Il monitoraggio

Quanto presente nella segnalazione, o riferito da altri testimoni, viene esaminato attraverso parametri il cui risultato definisce il grado dell'azione e il relativo intervento da mettere in atto. Vengono ascoltati vittima e bullo, con specifiche attenzioni per l'uno e per l'altro alunno. Seguono gli interventi in classe e sui singoli monitorati con cadenze stabilite.

<https://ic2e4divicenza.edu.it/allegati/all/2954-valutazione-approfondita-dei-casi-di-bullismo-e-vittimizzazione-edocx-1.pdf>

<https://ic2e4divicenza.edu.it/allegati/all/2955-scheda-di-monitoraggio-1-2-3-4docx.pdf>

7. Riferimenti utili

- MIM - [Bullismo e Cyberbullismo - MIM](#)
- MIM - Noi siamo pari. Il portale delle pari opportunità [Noi Siamo Pari](#)
- Piattaforma ELISA - MIUR [Piattaforma e-learning](#)
- Generazioni Connesse: Safer Internet Centre MIUR [Generazioni Connesse](#) (sezioni: tematiche, kit didattici, formazione)
- Di.Te. Associazione nazionale Dipendenze Tecnologiche, Cyberbullismo e Hikikomori [Dipendenze.com](#)
- Fondazione Carolina. Felici di navigare - [Fondazione Carolina](#)
- #Cuoriconnessi contro il bullismo [cuoriconnessi](#)
- UNICEF Educazione di qualità_Bullismo e cyberbullismo [Bullismo e Cyberbullismo | UNICEF Italia](#)